

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 341)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

dal **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - I.D.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 agosto 1962, n. 1478, ha reso esecutivo lo statuto dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo).

Tale Associazione, come è noto, è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), con sede a Washington. L'IDA venne costituita nel settembre del 1960 allo scopo di assistere i Paesi a basso reddito che necessitano di capitali esteri in relazione a progetti di sviluppo produttivo, per far fronte ai pagamenti in valuta estera. Essa concede prestiti a particolari condizioni di favore (50 anni di durata a tasso di interesse dello 0,75 per cento) per gli scopi suddetti, contribuendo all'aumento della produttività e del tenore di vita nei Paesi in via di sviluppo.

Le sottoscrizioni iniziali dell'IDA avevano raggiunto la cifra complessiva di circa un miliardo di dollari. L'Italia contribuì inizialmente con dollari 18.160.000. Le quote maggiori furono sottoscritte dagli Stati Uniti d'America (dollari 320.290.000) e dal Regno Unito (dollari 131.140.000).

A differenza della BIRS, l'IDA non reperisce fondi mediante l'emissione di obbligazioni su mercati finanziari internazionali. Pertanto, fin dall'inizio era stato previsto che essa avrebbe dovuto di tanto in tanto fare nuovamente ricorso ai Paesi membri per ottenere ulteriori fondi che le avessero permesso di continuare la propria attività.

Nel 1964 venne raggiunto un accordo per una prima generale reintegrazione dei fondi dell'IDA nella misura di circa 750 milioni di

dollari, da erogarsi in un periodo di tre anni.

Anche in tale occasione i maggiori contributi furono versati dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito (rispettivamente dollari 312.000.000 e 96.600.000).

L'Italia si impegnò a contribuire nella misura complessiva di 30 milioni di dollari (10 milioni di dollari all'anno), la cui terza ed ultima quota è stata versata nel novembre del 1967.

Tale impegno fu ratificato con legge 5 aprile 1966, n. 182.

Successivamente a tale reintegrazione generale, furono messi a disposizione dell'IDA da 10 Paesi, non compreso il nostro, ulteriori contributi per un totale di dollari 42.700.000.

Inoltre, la BIRS effettuò sovvenzioni all'IDA, con prelievo sui propri profitti netti, per un ammontare totale di 210 milioni di dollari e la stessa IDA ricavò circa 19 milioni di dollari di utili netti dalla propria attività.

Ciò malgrado, dato il volume dei prestiti concessi, l'Associazione si vedrebbe costretta ad interrompere la propria proficua attività, qualora non si provvedesse a conferirle ulteriori fondi.

L'IDA, infatti, alla data del 31 dicembre 1967, aveva concesso prestiti per dollari 1.698.986.586, di cui dollari 1.195.694.695 effettivamente erogati, esaurendo quindi quasi completamente le proprie risorse.

La proposta di una seconda reintegrazione generale dei fondi dell'IDA, al fine di porre l'Associazione in condizioni di assumere nuovi impegni fino al 30 giugno 1970, fu votata dai suoi Direttori esecutivi l'8 marzo 1967 e fu oggetto di particolare esame da parte dei principali Paesi interessati: Stati Uniti, Regno Unito, Canada ed i Paesi della Comunità economica europea.

Il contributo venne fissato in 400 milioni di dollari all'anno per un periodo di tre anni, per una cifra complessiva di 1.200 milioni di dollari, con decorrenza dal novembre 1968 ed in linea di massima venne ripartito fra i 18 Paesi interessati nelle stesse proporzioni adottate in occasione della prima reintegrazione.

Secondo tale criterio, gli Stati Uniti dovrebbero contribuire con dollari 480 milioni, il Regno Unito con dollari 155.520.000, la Repubblica federale tedesca con dollari 117 milioni, la Francia con dollari 97.200.000, il Canada con dollari 67.200.000, il Giappone con dollari 66.480.000, l'Italia con dollari 48.360.000 e gli altri Paesi (Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Kuwait, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Repubblica del Sud Africa e Svezia) con importi minori, fino a raggiungere la cifra complessiva di 1.170.480.000 dollari.

Per addivenire all'importo stabilito di 1.200 milioni di dollari, cinque Paesi industriali hanno proposto di concedere all'IDA dei contributi supplementari speciali, per una cifra complessiva di dollari 17.520.000, durante lo stesso periodo e sulla base di pagamenti regolati dalle stesse condizioni, e la Svizzera, che non fa parte dell'IDA, dovrebbe concedere all'Associazione un prestito di franchi svizzeri a 50 anni senza interesse per una cifra pari a 12 milioni di dollari, da erogarsi in tre quote uguali dal 1° luglio 1968 al 1° luglio 1970.

Considerata l'urgenza di mettere a disposizione dell'IDA i mezzi finanziari occorrenti alla prosecuzione della sua attività è stato prospettato ai Paesi membri di anticipare l'esecuzione degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'IDA, accordando al predetto Istituto prestiti senza interessi per un ammontare corrispondente ai contributi previsti. Tali prestiti verrebbero definitivamente tramutati in contributi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

Il ricorso alla procedura di anticipata esecuzione degli impegni di reintegrazione appare giustificato e, pertanto, si propone che il Governo italiano venga autorizzato ad accordare all'IDA i previsti prestiti senza interesse tramutabili, in un secondo tempo, in contributi definitivi.

Fatta questa premessa di carattere generale, è necessario richiamare l'attenzione sul problema di fondo, che è quello degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ed in particolare sui principali aspetti che giustificano la no-

stra partecipazione alla reintegrazione dei fondi dell'IDA.

Come si è detto, l'IDA è una affiliata della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, con la cui costituzione, avvenuta a Bretton Woods nel 1944, quando ancora era in corso il secondo conflitto mondiale, si venne affermando un nuovo concetto di cooperazione internazionale.

Nell'immediato dopoguerra, le situazioni economiche dei Paesi semidistrutti, fra cui l'Italia, trovarono una pronta assistenza negli organismi della BIRS, che li mise in condizioni di impostare una nuova azione di ricostruzione e di rilancio produttivo.

Ma già all'inizio degli anni '50, allorché l'economia europea diede chiari segni di ripresa, si manifestò in tutta la sua ampiezza il problema degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo — molti dei quali avevano appena raggiunto la loro indipendenza politica, ma erano ancora ben lungi da una posizione di indipendenza economica — che gradatamente andavano viepiù acquistando coscienza del loro stato, aspirando ad un più alto tenore di vita.

Fu allora che si rese necessario impostare un duplice programma, al fine di porre quei Paesi in grado di provvedere a se stessi: da un lato, una adeguata assistenza tecnica; dall'altro, la concessione di finanziamenti a condizioni di particolare favore.

A soddisfare la prima esigenza si provvede soprattutto attraverso le Nazioni Unite e gli organismi ad esse collegati.

Alla seconda esigenza si cercò di far fronte mediante la creazione di appositi organismi finanziari (IDA, Società finanziaria internazionale, Banca interamericana di sviluppo, Banca interafricana di sviluppo, Fondo CEE per i Paesi africani associati) ai quali è stato demandato il compito specifico di promuovere lo sviluppo economico sul piano mondiale, al di sopra di contingenti rapporti bilaterali fra nazione e nazione, in modo da servire una finalità internazionale a largo raggio.

In tal modo si è andato sviluppando in maniera sempre più organica il concetto di aiuto multilaterale, che ha assunto una crescente importanza in campo mondiale.

I predetti organismi internazionali non interferiscono in alcun modo nella sfera politica dei Paesi beneficiari; ciò consente un impiego dei loro fondi in relazione con le reali necessità dei singoli Paesi e secondo criteri strettamente obiettivi.

Essi sono al servizio di una costante cooperazione internazionale, di cui vengono a giovare sia i Paesi industriali che i Paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali organismi, l'IDA si trova ad assolvere compiti suoi propri che non potrebbero, per ragioni istituzionali, essere affidati ad altri enti.

La BIRS, ad esempio, come si è accennato, deve provvedersi di fondi sui principali mercati: ciò comporta che i prestiti di tale organismo siano erogati per una durata media di 15 anni e ad un tasso di interesse che non può troppo discostarsi dal tasso di mercato.

È chiaro, peraltro, che la situazione di un gran numero di Paesi in via di sviluppo, che si trovano nella fase critica iniziale di lancio della propria situazione economica, richiede un tipo particolare di aiuto, consistente in prestiti a lunghissima durata, a tasso di interesse pressochè simbolico ed esteso a quei particolari settori economici nei quali più si avverta la necessità di un intervento (agricoltura, sfruttamento di risorse naturali, istruzione, eccetera). Ed a ciò può provvedere soltanto un organismo che, come l'IDA, attinga i suoi mezzi, anzichè dal libero mercato dei capitali, dalle sottoscrizioni dei Paesi membri.

Tale forma di assistenza ai Paesi in via di sviluppo si ispira al principio generale di cooperazione multilaterale e di giustizia sociale, che costituisce oggi, oltre che un imperativo morale, anche una esigenza politica che un Governo democratico non può ignorare.

L'Italia ha un particolare ruolo da svolgere in tale politica. Il nostro Paese ha una visione dei problemi dello sviluppo basata non sul loro studio teorico, ma sull'esperienza di intensi sforzi diretti ad elevare il tenore di vita della popolazione delle zone più arretrate mediante una ristrutturazione economica settoriale e regionale.

L'Italia non si limita ad una comprensione di tale problema sul piano psicologico, estendendo invece la propria azione sul piano concreto ed operativo, pur con le limitazioni connesse alla scarsità delle risorse disponibili e alle esigenze di considerare in via prioritaria i problemi del sottosviluppo interno.

L'IDA, inoltre, al pari degli altri organismi finanziari di questo tipo, imposta la sua azione sul concetto della libera competizione internazionale, in modo da ottenere la garanzia che il progetto di sviluppo finanziato venga eseguito al minor costo ottenibile al momento.

Da tale sistema l'Italia ha tratto notevole giovamento realizzando, attraverso i finanziamenti di tali organismi, un crescente volume di esportazioni di prodotti e servizi finanziati con fondi multilaterali.

Sono note le imponenti opere realizzate o in corso di realizzazione con la partecipazione del nostro Paese in questi ultimi anni nei vari continenti: basti ricordare le dighe di Kariba e di Kainji in Africa; di Keban in Turchia; di Jupia e di Ilha Solteira in Brasile; nonchè la diga di Tarbcla in Pakistan la cui gara è stata recentemente vinta da un consorzio italo-francese.

Ed è altresì chiaro che a progetti di così vaste dimensioni possiamo partecipare soltanto se una parte del finanziamento viene assicurato da organismi internazionali quali l'IDA o la BIRS, i soli che hanno la possibilità di concentrare le energie ed i mezzi sufficienti alla realizzazione di tali opere.

Il potenziamento di tali organismi multilaterali, quindi, oltre ad assolvere un doveroso compito di collaborazione internazionale, costituisce uno strumento di espansione dell'opera italiana sul piano mondiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association - IDA*), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei

cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 30 miliardi e 500 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dello Ufficio stesso e quello dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*In-*

ternational development association - IDA), il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.